REGOLAMENTO (CEE) N. 608/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa il contingente iniziale di formaggi applicabile all'importazione in Portogallo in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3792/85, il Portogallo può applicare, durante la prima tappa, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalla Spagna; che l'allegato I del regolamento prevede che tali restrizioni possono applicarsi ai prodotti lattiero-caseari della voce 04.04 della tariffa doganale comune che vi sono designati; che è opportuno fissare un contingente iniziale globale in volume per i suddetti formaggi;

considerando che, dalle statistiche disponibili risulta che a tale scopo è opportuno prendere in considerazione il criterio della produzione annua portoghese negli ultimi tre anni precedenti l'adesione; che il contingente va ad aggiungersi a quello definito in applicazione dell'articolo 269 dell'atto di adesione all'importazione in provenienza dalla Comunità a dieci;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare la domanda di autorizzazione di importazione alla costituzione di una cauzione;

considerando che è opportuno prevedere che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente iniziale nel 1986 di formaggi che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3792/85, della sottovoce 04.04 D e E I b) ex 1 ed ex 2 della tariffa doganale comune, applicabile all'importazione in Portogallo in provenienza della Spagna è fissato a 200 t.

Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 tale volume è ridotto di un sesto.

Articolo 2

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione del quantitativo disponibile tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate alla costituzione di una cauzione che sarà svincolata, alle condizioni definite dalle autorità portoghesi, quando le importazioni siano state effettuate.

Articolo 3

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Esse trasmettono, al più tardi il 15 di ogni mese, le informazioni seguenti concernenti ciascuno dei prodotti per i quali sono state rilasciate, nel mese precedente, le autorizzazioni d'importazione:

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni di importazione rilasciate;

— i quantitativi che sono stati effettivamente importati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Franz ANDRIESSEN
Vice presidente

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.